Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma — Martedì 22 agosto** | **Numero 197**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 82; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.60** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0.80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all' Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO *17 luglio 1922, n. 1133, che scioglie l'Amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.*
REGIO DECRETO *9 aprile 1922, n. 932, che approva il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario.*
REGIO DECRETO *20 luglio 1922, n. 1097, che reca aggiunte e modificazioni al R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, per il conferimento di caratteristiche professionali agli ufficiali di marina.*
REGI DECRETI *nn. 1094, 1095, 1098, 1104, 1107, 1109 e 1110 riflettenti: elevazione di contributo scolastico, accettazione di donazione, modifiche di statuto ed erezioni in Ente morale.*
MINISTERO DELLA MARINA: *Avvertenza.*

Disposizioni diverse.

***Ministero dell'interno*: Comunicato — *Ministero delle poste e dei telegrafi*: Avvisi — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro*: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1922 — *Concorsi*.**

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1133 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 30 giugno 1910, n. 361, sul Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana;

Visto il decreto di S. E. il ministro per l'industria e il commercio in data 20 maggio 1922, col quale il dott. comm. Ernesto Santoro, capo sezione nel Ministero industria e commercio, fu nominato commissario straordinario presso il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in conseguenza delle dimissioni deliberate in data 26 e 27 aprile dall'intero Consiglio di amministrazione e dal Comitato dei delegati dell'Istituto medesimo;

Ritenuta la necessità che la gestione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana resti tuttora affidata ad un Commissario governativo, dopo la scadenza del periodo di due mesi fissato per la gestione temporanea del commissario straordinario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana è dichiarata sciolta, essendo accettate le dimissioni deliberate in data 26 e 27 aprile dall'intero Consiglio di amministrazione e dal Comitato dei delegati dell'Istituto medesimo.

Art. 2.

Il dott. comm. Ernesto Santoro, capo sezione nel Ministero per l'industria ed il commercio, è nominato commissario Regio per la gestione temporanea del Consorzio suddetto. Egli esercita le funzioni ed i poteri che le leggi vigenti assegnano agli organi amministrativi del Consorzio, istituiti con gli articoli 8 e 10 della legge 30 giugno 1910, n. 361.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 932 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con il R. decreto 26 giugno 1921, n. 1048;

Veduto il R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798;

Veduto il R. decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA - BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo Unico delle Leggi e dei Decreti sul Credito Agrario

PARTE GENERALE

CAPO I.
Istituti esercenti il Credito agrario.

Art. 1.

(Art. 29 legge 23 gennaio 1887, n. 4276: art. 4 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 2 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536: art. 6 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 8 Testo Unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 8 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 4 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

Le operazioni di credito agrario sono compiute:

a) dagli Istituti di credito agrario creati con legge speciale;

b) dalle Casse agrarie e di prestanze agrarie e dai Monti frumentari e nummari, singoli o riuniti in consorzio. Tali istituzioni acquistano il carattere di enti morali autonomi, soggetti alle disposizioni del presente Testo Unico, mediante Regio Decreto promosso dal Ministro di Agricoltura, che ne dichiara la costituzione o ne pronuncia la trasformazione e ne approva lo statuto.

Possono inoltre compiere operazioni di credito agrario, in conformità delle disposizioni del presente Testo Unico, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di Pietà, le Società di Mutuo Soccorso, gli Istituti ordinari e cooperativi di credito singoli o consociati, i Consorzi agrari, i Comizi agrari e in genere gli Enti agrari e le Associazioni agrarie legalmente costituiti.

Art. 2.

(Art. 10 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 3 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

I Monti frumentari che abbiano sospeso le operazioni di prestiti in natura, o si ritengano non più rispondenti ai fini dell'istituzione o ai bisogni delle classi agricole locali possono essere trasformati in casse agrarie a favore degli agricoltori del Comune.

Gli Enti di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, che non possono utilmente funzionare, saranno consorziati con Monti o Casse di Comuni contermini, oppure saranno concentrati nell'Istituto di credito agrario regionale o provinciale creato con legge speciale. L'Istituto medesimo dovrà impiegare il capitale degli Enti concentrati di preferenza in prestiti agli abitanti dei Comuni in cui gli enti stessi risiedevano.

La trasformazione, la costituzione in consorzio obbligatorio e la concentrazione saranno disposte con decreto del Ministro per l'agricoltura.

Art. 3.

(Art. 3 D. L. 17 giugno 1915, n. 931).

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a riscontare il portafoglio degli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario. Gli effetti costituenti tale portafoglio possono avere scadenza fino a sei mesi.

Il saggio per tale risconto sarà inferiore dell'uno per cento al saggio ufficiale dello sconto.

Per le operazioni previste nel presente articolo è ridotta a L. 0,50 la tassa di cui all'art. 21 della legge (Testo Unico) 28 aprile 1910, n. 204, oltre le addizionali di cui all'art. 1 del R. Decreto legge 22 ottobre 1914, n. 1155, dell'art. 7 del Regio Decreto legge 7 giugno 1920, n. 738 e dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

Art. 4.

(Art. 25 Testo Unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 26 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

Gli Istituti esercenti il credito agrario in conformità delle disposizioni del presente Testo Unico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

CAPO II.
Operazioni di credito agrario di esercizio.

Art. 5.

(Art. 30 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536; art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 17 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

Agli effetti della presente legge sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:

1.° I prestiti agli agricoltori, enti ed associazioni agrarie;

a) per la conduzione dei terreni, la coltivazione di essi, la raccolta, la utilizzazione e la trasformazione dei prodotti;

b) per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli occorrenti alla dotazione del fondo;

c) per pagamenti di canoni e corrisposte di affitto e per spese di assicurazione;

2.° Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in magazzini generali o in altri luoghi di pubblico e privato deposito;

3.° I prestiti a favore di enti od associazioni agrarie;

a) per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di vendita collettiva dei loro prodotti agrari.

Art. 6.

(Art. 5 Regolamento approvato con R. D. 21 luglio 1904, n. 536; art. 30 Regolamento approvato con R. D. 27 gennaio 1907, n. 29; art. 18 Regolamento approvato con R. D. 20 marzo 1910, n. 247; art. 4 Regolamento approvato con R. D. 9 gennaio 1913, n. 327).

I prestiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente possono concedersi a favore di agricoltori, enti ed associazioni che siano:

a) proprietari, enfiteuti, usufruttuari o usuari che conducano direttamente i fondi;

b) mezzaioli o coloni parziari;

c) affittuari che non abbiano subaffittato.

Art. 7.

(Art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 3 R. D. 20 luglio 1919, n. 1414; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

I prestiti per gli scopi indicati al n. 1, lettere a) e c) dell'articolo 5 avranno la scadenza rispettivamente non oltre l'epoca del raccolto e della compiuta utilizzazione e trasformazione dei prodotti. I prestiti per acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli avranno scadenza non superiore a 5 anni.

Art. 8.

(Art. 7 legge 6 luglio 1912, n. 802; art. 6 D. L. 17 giugno 1915, n. 901; art. 9 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 5 D. L. 20 febbraio 1919, n. 318; art. 5 D. L. 25 maggio 1919, n. 943; art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 5 R. D. L. 13 marzo 1920, n. 421; art. 6 D. L. 30 settembre 1920, n. 1342; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

I prestiti per gli scopi di cui al N. 1, lettere a) e c), dell'articolo 5, sono privilegiati sopra i frutti pendenti a quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si eserciterà, per quanto riguarda le consociazioni e colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo.

Il detto privilegio compete all'Istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi o conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva.

Quando il debitore è un mezzaiolo o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti o delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi di cui alla lettera b) del N. 1 dell'articolo 5 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

I privilegi di cui al presente articolo seguono immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, agli effetti dell'art. 1959 del codice civile.

Art. 9.

(Art. 1, 3 e 9 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 6 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336).

A garanzia dei prestiti indicati al numero 1 dell'art. 5 può essere costituito un privilegio speciale sulle cose che servono a coltivare ed a fornire il fondo, in quanto già non siano affette da privilegio legale.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autentico;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto sopra un registro speciale tenuto dal Conservatore delle ipoteche del luogo nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata di anni tre. Tuttavia può essere validamente rinnovato, prima della scadenza, per un altro periodo non maggiore di tre anni.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, può essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'Istituto mutuante.

Il venditore che ne abbia eseguita la tradizione incorre nelle penalità previste dall'art. 12, e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'Istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 10.

(Art. 1 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 1, 2, 3 e 8 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 2 D. L. 26 luglio 1917, n. 1229).

Quando i prestiti indicati all'art. 5, n. 1, siano concessi ad associazioni agrarie legalmente costituite, così sotto forma di ente morale, come di società cooperativa, il privilegio di cui all'articolo precedente può essere costituito anche sui frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della pendenza del prestito, e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi.

Per la validità ed efficacia del privilegio convenzionale che serve a garantire i prestiti suddetti, è necessario che l'atto costitutivo del privilegio medesimo sia depositato in copia presso la segreteria comunale e pubblicato per estratto nel luogo degli affissi del Comune nel quale è situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano. Tale forma di pubblicità sostituisce l'iscrizione del privilegio sopra il registro speciale tenuto dal Conservatore delle ipoteche a sensi dell'articolo precedente. L'estratto deve contenere l'indicazione dell'anticipazione concessa, della specie e del valore degli oggetti sottoposti al privilegio e del fondo nel quale si trovano, nonchè la menzione dell'eseguita registrazione.

Così la copia come l'estratto, che saranno stesi in carta libera, devono essere vistati dal ricevitore del registro, e rimessi, a cura del mutuatario, al sindaco del Comune, che ne rilascerà ricevuta attestante l'esecuzione del deposito e dell'affissione.

Il segretario del Comune è tenuto a dichiarare a chi ne lo richieda se dagli atti depositati presso la Segreteria comunale risulti l'esistenza o meno dei privilegi di cui al presente articolo rispetto a fondi determinati, nonchè a rilasciare, su richiesta scritta, certificati al riguardo, in carta libera.

Art. 11.

(Art. 5 e 8 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 4 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336).

Per tutti gli effetti di cui agli art. 1958, 1959 e 1960 del codice civile il privilegio costituito a norma degli articoli 9 e 10 è pareggiato al privilegio concesso al locatore di fondi rustici dall'articolo 1958, n. 3, del codice stesso.

Il locatore ha diritto di prelazione sull'Istituto mutuante, a meno che non gli abbia ceduto il suo turno. Peraltro il privilegio del locatore che venga in concorso con quello dell'Istituto che ha fatto il prestito si restringe rispetto ad esso Istituto, per il credito dei fitti, all'annata in corso e ad una annata alla fine di questa, se la locazione ha data certa. Se la locazione non ha

data certa, il privilegio del locatore è posposto a quello dell'Istituto mutuante.

Il privilegio di cui all'art. 9 e 10 non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data della sua iscrizione; quelli inscritti posteriormente sono posposti all'Istituto creditore.

Art. 12.

(Art. 10 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 29 legge 20 marzo 1906, n. 100; art. 5 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 10 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 5 D. L. 20 febbraio 1919, n. 318; art. 5 D. L. 25 maggio 1919, n. 943; art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti a privilegio o convenzionale, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall' art. 203 del codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'articolo 1165 del codice civile.

Art. 13.

(Art. 7 D. L. L. 8 ottobre 1916, n. 1336; art. 11 D. L. 10 maggio 1917, n. 788).

Se il debitore non restituisce integralmente alla scadenza l'importo del prestito, il pretore del Mandamento, su istanza dell'Istituto mutuante, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del codice di commercio.

Art. 14.

(Art. 4 R. D. L. 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11).

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste al N. 2 dell'art. 5, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, e il debitore non estingua il debito nel termine di sette giorni dall' invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l' Istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, e con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio.

Art. 15.

(Art. 16 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; Art. 13 D. L. 10 maggio 1917, n. 788).

I prestiti di cui all'art. 5 avranno forma cambiaria. La cambiale dovrà portare l'indicazione dello scopo del prestito e del fondo per il quale esso è accordato.

Per le cambiali non eccedenti le L. 1500 il croce segno del debitore che dichiari di non saper scrivere, o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge. La cambiale però deve essere controfirmata da due testimoni capaci di intervenire validamente negli atti pubblici, a termini delle leggi vigenti e la loro firma sarà autenticata da un notaio o dal sindaco o del giudice conciliatore. L'autenticazione è gratuita.

Art. 16.

(Art. 15 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 e 13 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Con decreti del ministro di agricoltura sarà fissato annualmente il limite massimo dell'interesse che può essere percepito dagli Istituti esercenti il credito agrario sulle operazioni indicate nell'art. 5.

Gli enti intermediari non potranno, senza l'autorizzazione del ministro di agricoltura, percepire un interesse maggiore del due per cento di quello che corrispondono ai rispettivi Istituti sovventori.

CAPO III.

Operazioni di credito per miglioramenti agrari

Art. 17.

(Art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

Sono considerate operazioni di credito per miglioramenti agrari i prestiti:

a) per l'esecuzione di piantagioni (uliveti, vigneti, frutteti e simili);

b) per trasformazioni di colture;

c) per limitate sistemazioni di terreni e fabbricati.

Art. 18.

Art. 1 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 9 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 19 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

I prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti dal privilegio legale sui frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi, a sensi dell'art. 8. A garanzia dei prestiti medesimi, può costituirsi un privilegio convenzionale, secondo le norme degli art. 9, 10 e 11.

Ai prestiti stessi si applicano le disposizioni degli art. 6, 12, 13, 15 e 16.

CAPO IV.

Operazioni di credito fondiario - agrario

Art. 19.

(Art 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 20 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

Gli Istituti esercenti il credito agrario possono concedere mutui ipotecari per gli scopi seguenti:

a) acquisto di terreni per scopo di miglioramenti agrari e per la costituzione della piccola proprietà coltivatrice;

b) affrancazioni di livelli e canoni e trasformazioni di debiti fondiari;

c) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame e alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi;

d) costruzione di strade poderali;

e) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, prosciugare e rassodare terreni;

f) costruzione di pozzi e abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere o chiudere i fondi;

g) estensione dell'elettricità all' agricoltura, irrigazioni, sistemazioni montane, rimboschimenti e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

I mutui per gli scopi indicati alle lettere e) ed f) del presente articolo, quando abbiano durata non superiore a cinque anni, possono essere considerati come prestiti per miglioramenti agrari, anche agli effetti della garanzia.

Art. 20.

(Art. 21 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

L'ipoteca a garanzia dei mutui di cui alle lettere a) o b) dell'articolo precedente deve essere sempre di I° grado.

I mutui ipotecari non possono eccedere l'ottanta per cento del prezzo di acquisto o del valore di stima dei terreni. Essi sono fatti per contanti.

I detti mutui debbono essere rimborsati mediante annualità comprensive del capitale, degli interessi e degli accessorii.

Il mutuatario ha facoltà di pagare il debito anche prima della scadenza convenuta.

Art. 21.

(Art. 22 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

I mutui per gli scopi di cui alle lettere c), d), e), f), e g) dell'articolo 19 possono essere accordati anche a conduttori di fondi rustici, qualora il proprietario consenta a prestare valida garanzia ipotecaria.

I mutui concessi ai conduttori non possono avere durata superiore a quella del periodo di tempo per cui deve avere ancora vigore il contratto di affitto in corso.

Art. 22.

(Art. 30 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; Art. 6 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516; Art. 3 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775).

Il Governo del Re può concedere, mediante decreto reale, agli Istituti esercenti il credito agrario la facoltà di emettere cartelle, alle condizioni che saranno fissate nel regolamento, fino all'ammontare di dieci volte il loro capitale versato o specialmente all'uopo assegnato, quando abbiano investito la metà del capitale stesso in mutui ipotecari per gli scopi indicati nell'articolo 19.

Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza dei mutui previsti all'articolo 19, garantiti da prima ipoteca.

CAPO V.

Esenzioni e agevolezze fiscali e giudiziarie.

Art. 23.

(Art. 25 legge 29 marzo 1906, n. 100; Art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 T. U 10 novembre 1907, n. 844; Art. 24 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798).

Gli atti costitutivi e gli statuti degli istituti od enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro; sono pure esenti da tali tasse le successive modificazioni degli statuti.

Nelle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna godono analoga esenzione i Consorzi agrari, e in genere gli enti agrari e le associazioni agrarie.

Le tasse di bollo e registro dovute sugli atti costitutivi e statuti dei Consorzi agrari delle Marche e dell'Umbria sono ridotte alla metà della misura normale, e sono parimenti ridotte a metà le stesse tasse relativamente alle successive modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti.

Art. 24.

(Art. 25 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; Art. 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; arti 24 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

È ridotta al quarto la tassa di negoziazione delle azioni delle Casse agrarie costituite da società e dei Consorzi agrari delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna ed è ridotta alla metà la tassa medesima per i Consorzi Agrari delle Marche e dell'Umbria, fermo restando per le azioni delle Società a forma cooperativa il disposto dell'articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 all. c.

Art. 25.

(Art. 14 e 21 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; art. 22, 26 e 28 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; Art. 36 legge 9 luglio 1908, n. 445; Art. 13 D. L. 10 maggio 1917, n. 788; art. 3 D. L. 26 luglio 1917. n. 1269; Art. 7 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516; art. 1 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775; art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798).

Gli atti e scritti di qualunque natura inerenti alle operazioni di credito agrario che compiono gli istituti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, registro e ipotecaria.

Sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e di registro gli atti relativi ai prestiti cambiari concessi, per gli scopi di cui agli articoli 5 e 17, dagli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1, e sono ridotte a metà le tasse di bollo, registro e ipotecarie dovute per gli atti e scritti di qualunque natura relativi alle altre operazioni di credito agrario compiute dagli istituti medesimi.

Gli atti giudiziari e i protesti in dipendenza dei prestiti cambiari concessi dagli istituti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, per gli scopi contemplati dagli articoli 5 e 17 sono soggetti a tassa nella misura della metà di quella normale.

Gli atti costitutivi del privileggio convenzionale di cui all'articolo 9, in quanto l'Istituto mutuante non abbia diritto alla totale esenzione delle tasse di bollo e di registro, a sensi della prima parte del presente articolo, sono scritti su carta da bollo da L. 1,05 e sono soggetti alla tassa fissa minima di registro. Tali atti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro quando siano stipulati in dipendenza di prestiti concessi ad associazioni agrarie legalmente costituite sotto forma di ente morale o di società cooperativa.

Art. 26.

(Art. 37 legge 23 gennaio 1887, n. 4276; Art. 4 e 50 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 8 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; Art. 7 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516; 7 giugno 1920, 775).

Nessun diritto o onorario sarà dovuto a qualsiasi titolo per gli atti inerenti alle operazioni di credito agrario compiute dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia e dalla Sezione di credito fondiario ed agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Le competenze dei conservatori delle ipoteche e dei notari, per tutte le operazioni contemplate nel presente testo unico, compiute da istituti diversi da quelli indicati nel precedente capoverso, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalle leggi in vigore.

Art. 27.

(Art. 35 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 8 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592).

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli altri atti che possono occorrere pel funzionamento degli istituti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 1, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia delle operazioni di anticipazione, saranno stesi su carta libera e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, quando siano richiesti dagli istituti suddetti, i quali hanno altresì facoltà di far eseguire ricerche sui registri catastali ed estrarne appunti senza spesa.

Art. 28.

(Art. 3 legge 23 gennaio 1887, n. 4276)

L'iscrizione del privilegio convenzionale sopra il registro tenuto dal Conservatore delle ipoteche a norma dell'art. 9, e il deposito e l'affissione dell'atto costitutivo di detto privilegio secondo il disposto dell'art. 10, saranno fatti gratuitamente.

Saranno pure rilasciati gratuitamente i certificati comprovanti l'adempimento delle anzidette formalità.

Art 29.

(Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 27 legge 29 marzo 1906, n. 100; Art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; articolo 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; art. 19 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; Art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798).

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi derivanti dalle operazioni di credito agrario contemplate nel presente Testo Unico la Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, le Casse provinciali di credito agrario del Mezzogiorno e della Sardegna, la Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, nonchè i Monti frumentari e nummari, le Casse e Società agrarie e i Consorzi Agrari delle Provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna.

Le Casse provinciali di credito agrario della Sardegna sono esenti dal pagamento dell'imposta di manomorta.

Art. 30.

(Art. 25 legge 23 gennaio 1887, n. 4276).

Per tutti gli effetti del presente Testo Unico, relativamente alla riscossione dei loro crediti, gli Istituti mutuanti godono degli stessi privilegi di procedura spettanti agli Istituti di credito fondiario.

Art. 31.

(Art. 26 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 9 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 24 T. U. 10 novembre 1907, n. 844; art. 25 legge 2 gennaio 1910, n. 7; art. 4 R. D. L. 19 novembre 1921, n. 1798).

È esteso il beneficio del gratuito patrocinio:

a) agli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali;

b) ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie e di prestanze agrarie, ai Consorzi agrari e in genere agli enti agrari e associazioni agrarie delle provincie del Mezzogiorno, della Sicilia e della Sardegna;

c) ai Consorzi e Sindacati agrari, alle Casse agrarie, nonchè alle Casse di risparmio e alle Banche cooperative, per quanto riguarda le loro operazioni agrarie, delle Marche e dell'Umbria.

Art. 32.

(Art. unico R. D. 18 marzo 1915, n. 534).

Gli Istituti di credito agrario creati con leggi speciali saranno rappresentati e difesi dalla R. Avvocatura erariale in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, quando il Ministero di Agricoltura ne faccia speciale richiesta all'Avvocatura erariale medesima.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi all'Avvocatura dagli Istituti sopra menzionati saranno liquidati a norma di legge.

PARTE SPECIALE

CAPO I.

LIGURIA

Art. 33.

(Art. 1, 2 e 13 legge 6 luglio 1912, n. 802).

È costituito in Porto Maurizio un Istituto colla denominazione di « Istituto di credito agrario per la Liguria ».

Il capitale è formato da una dotazione di L. 500.000, prelevata dal fondo di L. 25.000.000 assegnato dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria e dalla somma di lire 543.000 residuata dal fondo di lire 1 milione destinato ad assegnazione di sussidi ai danneggiati dalle alluvioni e dalle mareggiate, a sensi dell'articolo 13 della legge 6 luglio 1912, n. 802.

Art. 34.

(Art. 3 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 30 Reg. approvato con R. D. 9 gennaio 1913, n. 327).

L'Istituto di credito agrario per la Liguria è autorizzato ad eseguire nelle provincie di Genova e Porto Maurizio le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico.

L'Istituto può ricevere inoltre depositi a risparmio ed emettere buoni a scadenza fissa.

Art. 35.

(Art. 4 legge 6 luglio 1912, n. 802).

L'Istituto ha facoltà di destinare un decimo degli utili netti annuali all'istituzione di premi d'incoraggiamento e sussidi agli enti intermediari e ad altri istituti che svolgano opera proficua per l'agricoltura.

Art. 36.

(Art. 8 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 27 legge 29 marzo 1906, n. 100).

Il Ministero di Agricoltura può aprire ogni anno in Liguria ue concorsi a premi: uno tra le Casse agrarie o rurali costituite in forma cooperativa e l'altro tra i Consorzi agrari cooperativi.

Per il conferimento dei premi agli enti vincitori dei concorsi è stanziato per un decennio, a cominciare dall'esercizio 1913-914, sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, la somma di Lire 20.000 all'anno.

Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 37.

(Art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802; Art. 19 dello Statuto approvato con R. D. 3 settembre 1913, n. 1125).

I componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Liguria sono nominati secondo le norme da stabilirsi nello Statuto.

Il Presidente è nominato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, fra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Tre revisori nominati annualmente dal ministro di agricoltura esercitano presso l'Istituto le funzioni attribuite ai sindaci dal Codice di commercio.

Art. 38.

(Art. 10 legge 6 luglio 1912, n. 802).

L'azione e le operazioni dell'Istitut di credito agrario per la Liguria sono regolate da uno statuto approvato con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO II.

VENEZIE

Art. 39.

(Art. 1 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798).

È autorizzata la costituzione di una Sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, costituito in base al Decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497.

La Sezione ha per iscopo di compiere nel territorio della Venezia propriamente detta, della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina le seguenti operazioni:

a) concessione di sovvenzioni cambiarie dirette ad associazioni ed enti agrari legalmente costituiti, per gli scopi indicati all'art. 5 del presente testo unico;

b) risconto agli istituti che esercitano il credito agrario nelle Venezie delle cambiali rilasciate dagli agricoltori e dalle associazioni ed enti agrari legalmente costituiti, in dipendenza di prestiti concessi per gli scopi di cui al comma precedente;

c) concessione di sovvenzioni e mutui per l'esecuzione delle opere indicate agli articoli 17 e 19, lettere c), d), e), f) e g) del presente testo unico.

Art. 40.

(Art. 2 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798).

Alla formazione del capitale della Sezione di cui all'articolo precedente sono autorizzati a partecipare, anche in deroga a disposizioni di leggi, regolamenti e statuti, oltre l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, le Casse di risparmio, i Monti di pietà e tutti gli istituti ordinari e cooperativi di credito che operano nelle Venezie.

Ad aumento del capitale suddetto è devoluto il fondo di lire 1.500.000 all'anno, da stanziarsi per cinque anni nel bilancio del Ministero di Agricoltura, a sensi dell'art. 2 del R. Decreto-legge 4 maggio 1920, n. 661,

Il Consorzio per il credito agrario nel Veneto, costituito a sensi dell'art. 1 del citato decreto legge, cessa di funzionare alla data di costituzione della Sezione predetta, la quale si intende surrogata al Consorzio in tutti gli obblighi e diritti derivanti dalle operazioni fino allora compiute.

Art. 41.

(Art. 3 R Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798).

Sono assegnate alla Sezione suddetta le somme disponibili sul fondo di cui ai decreti luogotenenziali 20 febbraio e 25 maggio 1919, nn. 318 e 943 e al Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1363 e quelle provenienti dai rimborsi totali e parziali delle sovvenzioni accordate dagli istituti di credito che ebbero anticipazioni sul fondo medesimo.

Le dette somme dovranno essere impiegate unitamente nelle sovvenzioni cambiarie indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 39, che abbiano una scadenza non oltrepassante il 31 dicembre 1930, entro il quale anno le somme stesse dovranno essere restituite dall'anzidetta Sezione al Banco di Napoli, che le porterà in diminuzione della sua circolazione posta a carico del Tesoro.

Sulle somme di che sopra la Sezione corrisponderà al Tesoro l'interesse annuo del 2,25 %.

Art. 42.

(Art. 4 R. Decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798).

Con decreto reale, su proposta del Ministro di Agricoltura, sentito il Consiglio dei Ministri, sarà approvato l'atto costitutivo e lo statuto della Sezione e saranno dettate le norme occorrenti per il funzionamento di essa

CAPO III.

MARCHE e UMBRIA

Art. 43.

(Art. 1 e 12 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

È assegnato un fondo di L. 700.000 per l'esercizio del credito agrario nelle Marche, e un fondo di L. 400.000 per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria.

Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche concorrono lo Stato per lire 200.000, la Cassa di risparmio di Milano per lire 300.000 e la Cassa di risparmio di Bologna per lire 200.000.

Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria concorrono lo Stato per lire 300.000 e la Cassa di risparmio di Milano per lire 100.000.

Art. 44.

(Art. 2 e 13 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

In ciascun Comune capoluogo o già capoluogo di Mandamento nelle Marche e nell'Umbria, e nei Comuni dell'Umbria aventi più di diecimila abitanti è costituita una Cassa agraria.

Possono esercitare le funzioni di Cassa agraria le Casse di risparmio, le Banche cooperative e i Consorzi o Sindacati agrari legalmente costituiti, esistenti nei Comuni suddetti, separando questo ramo di operazioni dagli altri e tenendone distinta la gestione.

Art. 45.

(Art. 3, 4, 14 e 17 legge 2 gennaio 1910, n. 7; Art. 1 R. D. L. 13 maggio 1915, n. 717 convertito nella legge 21 settembre 1919, n. 2569).

Il capitale di fondazione di ciascuna Cassa agraria è formato mediante prelevamenti sul fondo indicato nell'art. 43, e non può essere inferiore a lire 8.000 nè superiore a lire 12.000. Detto capitale per le Casse agrarie delle Marche si intende contribuito per due settimi dallo Stato, per due settimi dalla Cassa di risparmio di Bologna e per tre settimi dalla Cassa di risparmio di Milano, e per quelle dell'Umbria si intende contribuito per tre quarti dallo Stato e per un quarto dalla Cassa di risparmio di Milano.

Sulla quota contribuita dallo Stato ciascuna Cassa agraria non corrisponde per dieci anni dalla sua istituzione alcun interesse; dall'undicesimo anno in poi, e per la durata di cinquanta anni, corrisponderà l'interesse del due per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso con le norme che saranno fissate nel regolamento.

Le quote conferite dalle Casse di risparmio di Milano e di Bologna dovranno essere rimborsate nel periodo di trenta anni a partire dal primo anno dopo la costituzione di ciascuna Cassa agraria. Il termine per la costituzione di dette Casse resta fissato al 31 dicembre 1915.

Le Casse di risparmio di Milano e di Bologna concorreranno alla ripartizione degli utili netti annuali di ogni Cassa agraria in misura non eccedente il tre per cento della quota da ciascuna di esse conferita, calcolata come sopra. Trascorso un decennio dall'istituzione delle Casse agrarie, tale partecipazione agli utili sarà convertita in un interesse fissato nella misura del tre per cento.

Alle Casse di risparmio, alle Banche cooperative ed ai Consorzi e Sindacati agrari di cui all'articolo precedente, che intendono assumere le funzioni di Cassa agraria, potranno essere fatte somministrazioni di fondi entro i limiti e con le condizioni fissate nel presente articolo Saranno esclusi peraltro da tali somministrazioni gli enti che amministrano, fra depositi e patrimonio, un capitale superiore ad un milione di lire.

Art. 46.

(Art. 5, 6 e 15 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

Le Casse agrarie hanno facoltà di eseguire le operazioni di credito agrario di esercizio. Possono inoltre essere autorizzate a ricevere depositi a risparmio ed in conto corrente, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Le dette Casse possono infine compiere le operazioni ed esercitare le funzioni di Consorzio agrario, con le limitazioni e le norme da fissarsi nel regolamento.

Art. 47.

(Art. 8 e 18 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

Le Casse agrarie, le Banche cooperative, le Casse di risparmio e i Consorzi o Sindacati agrari, con funzioni di Cassa agraria, delle Marche possono riscontare le cambiali rilasciate loro dagli agricoltori, oppure scontare quelle da esse direttamente emesse, presso le Casse di risparmio di Ancona, Fabriano, Jesi, Osimo, Ascoli Piceno, Fermo, Sant'Elpidio a Mare, Macerata, Camerino, Recanati, Pesaro, Fano e Cagli, nonchè presso gli Istituti che vengano a ciò autorizzati dal Ministro di Agricoltura.

Parimenti le Casse agrarie, le Banche cooperative, le Casse di Risparmio e i Consorzi o Sindacati agrari, con funzioni di Cassa agraria, dell'Umbria potranno riscontare le cambiali rilasciate loro dagli agricoltori, oppure scontare quelle da esse direttamente emesse, presso le Casse di Risparmio di Perugia, Terni, Foligno, Orvieto, Rieti, Città di Castello e presso le Banche popolari di Spoleto e Todi nonchè presso gli Istituti che ne ottengono l'autorizzazione dal Ministero per l'Agricoltura.

Art. 48.

(Art. 10, 11 e 20 legge 2 gennaio 1910, n. 7).

L'unione delle Casse agrarie e degli Istituti di risconto delle Marche e dell'Umbria forma rispettivamente la Federazione per il credito agrario nelle Marche, con sede in Ancona, e la Federazione per il credito agrario nell'Umbria, con sede in Perugia.

Ciascuna Federazione è costituita in ente autonomo per la distribuzione e l'amministrazione del fondo per il credito agrario fornito dallo Stato e dalle Casse di Risparmio di Milano e di Bologna e di ogni altro fondo che fosse devoluto alle Federazioni medesime.

Spetta alle Federazioni la dotazione delle Casse agrarie, l'impiego dei capitali non erogati, la riscossione delle quote di utili e di capitale dovute dalle Casse medesime, ai termini dell'art. 45 e la corresponsione di tali quote allo Stato e alle Casse di risparmio di Milano e di Bologna.

Ciascuna Federazione è amministrata da un Consiglio, la cui composizione e le cui funzioni saranno determinate nel regolamento.

CAPO IV.

LAZIO

Art. 49.

(Art. 1 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 2 dello Statuto approvato con R. D. 5 ottobre 1903, n. 417).

È costituito in Roma un Istituto con la denominazione di « Credito agrario per il Lazio ».

Il capitale iniziale dell'Istituto è di lire un milione, formato con un contributo di lire cinquecentomila della Banca d'Italia e con due elargizioni a fondo perduto, una di lire trecentomila della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed una di lire duecentomila della Cassa di risparmio di Roma.

Il capitale iniziale potrà essere aumentato in seguito col concorso di altri enti.

Art. 50.

(Art. 2 legge 21 dicembre 1902, n. 542).

La quota di partecipazione di L. 500.000 della Banca d'Italia è prelevata, a titolo d'impiego, dall'ammontare della massa di rispetto disponibile.

Rimane ferma, ad ogni effetto, la disposizione del capoverso dell'art. 50 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con R. D. 9 ottobre 1900, n. 273, anche per la parte della massa di rispetto della Banca d'Italia assegnata al detto scopo.

La parte medesima rimarrà così impegnata fino a che duri la concessione della facoltà di emissione dei biglietti nei termini previsti dall'art. 1 del citato testo unico delle leggi sugli istituti di emissione.

Art. 51.

(Art. 3 legge 21 dicembre 1902, n. 542).

La Banca d'Italia parteciperà agli utili del credito agrario in ragione della somma da essa conferita per la formazione del capitale di cui all'art. 49.

Gli utili corrispondenti al concorso fornito dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Roma sono destinati a riserva.

Art. 52.

(Art. 3 dello Statuto approvato con R. D. 5 ottobre 1903, n. 417 e modificato con R. D. 28 dicembre 1919, n. 2638; Art. 5 dello statuto approvato con R. D. 5 ottobre 1903, n. 417 e modificato con R. D. 6 dicembre 1908, n. DXXXI).

Il « Credito agrario per il Lazio » è autorizzato a fare le operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari contemplate negli articoli 5 e 17 del presente testo unico.

L'Istituto stesso ha facoltà di raccogliere depositi a risparmio e di emettere buoni a scadenza fissa.

Art. 53.

(Art. 6 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 9 legge 6 luglio 1912, n. 802).

I Componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto « Credito agrario per il Lazio » sono nominati secondo le norme stabilite nello statuto. Ad ogni ente partecipante spetta la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

Il Presidente è nominato con Decreto Reale, promosso dal Ministro di Agricoltura, fra i componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 54.

(Art. 7 legge 21 dicembre 1902, n. 542).

L'azione e le operazioni dell'Istituto « Credito agrario per il Lazio » sono regolate da uno statuto approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, promosso dal Ministro di Agricoltura.

Art. 55.

(Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).

Il Credito agrario per il Lazio, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, l'Istituto Nazionale di Credito per la cooperazione, le Casse di Risparmio, i Monti di Pietà e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, indipendentemente da qualunque disposizione di leggi regolamenti e statuti, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, a concedere mutui agli enti agrari del Lazio per acquisto di terreni, pagamento di capitali e di canoni e affrancazioni.

Gli Istituti medesimi potranno anche effettuare anticipazioni

per l'esecuzione di miglioramenti fondiari e agrari, in base a certificati di avanzamento dei lavori rilasciati dal Ministero di Agricoltura.

Art. 56.

(Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).

A garanzia dei mutui di cui all'art. 55 gli enti agrari del Lazio rilasceranno agli Istituti sovventori regolare delegazione sull'esattore che riscuote tutte le entrate sociali, nei modi e nelle forme di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397. Può anche farsi luogo alla iscrizione ipotecaria sui beni del dominio collettivo.

Art. 57.

(Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).

Gli enti agrari sono autorizzati a contrarre i mutui previsti dall'art. 55 con decreto del Ministro di Agricoltura, o quando debba concedersi l'ipoteca sui beni del dominio collettivo, con decreto reale, su proposta del Ministro stesso.

I mutui sono dall'Istituto sovventore notificati, per lettera raccomandata, al Ministero di Agricoltura, che rilascerà all'Istituto stesso un certificato di iscrizione d'impegno in bilancio sui competenti capitoli per la corrispondente annualità e per la quota di interessi, ai termini rispettivamente degli art. 58 e 59.

Alle anticipazioni di cui al capoverso dell'art. 55 sono applicabili le disposizioni di cui alla quarta parte dell'art. 7 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Art. 58.

(Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).

Quando le entrate sociali riscosse nell'anno non coprono l'intero importo delle corrispondenti annualità dovute agli Istituti sovventori, lo Stato anticiperà la differenza. A tale fine sarà fatto uno stanziamento nel bilancio annuale del Ministero di Agricoltura di Lire 500 000.

Le somme anticipate dallo Stato saranno rimborsate dagli enti agrari del Lazio nell'anno successivo con le entrate sociali, salvo in caso di insufficienza, a stabilirsi d'ufficio dal Ministero per l'Agricoltura, per l'anno stesso, un supplemento di contributi sociali, da riscuotersi il tutto con le forme ed i modi di cui all'articolo 8 della legge 4 agosto 1894, n. 397.

Art. 59.

(Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).

Il periodo di ammortamento dei mutui, ad annualità posticipate, avrà sempre inizio dal 1° gennaio e dovrà avere una durata non superiore ai cinquanta anni. Il debitore ha facoltà di estinguere i mutui anticipatamente.

Lo Stato concorrerà nel pagamento dell'interesse in misura non superiore al due per cento.

I mutui sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 60.

(Articolo unico D. L. L. 14 luglio 1918, n. 1142).

Gli atti e contratti relativi ad acquisti, affrancazioni e mutui nell'interesse degli enti agrari del Lazio sono scritti su carta da bollo da lire 2, e ad essi si applica il disposto della prima parte dell'art. 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869 (Serie 3ª).

Gli enti agrari di cui sopra e i loro utenti godranno, per i miglioramenti fondiari e le trasformazioni colturali eseguiti nei terreni appartenenti al dominio collettivo, nonchè per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza, di tutti i benefici e le esenzioni fiscali di cui agli articoli 19, 21 secondo comma, 22, 24 comma secondo e 25 della legge (Testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, per il bonificamento dell'agro romano.

CAPO V.
PROVINCIE MERIDIONALI

Art. 61.

(Art. 1 e 4 legge 7 luglio 1901, n. 334).

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata ad impiegare due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario di esercizio nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo, Cagliari e Sassari.

Art. 62.

(Art. 6 e 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 13 legge 2 febbraio 1911, n. 70).

Nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo è istituita una Cassa provinciale di credito agrario, con carattere di ente morale.

Alla formazione del capitale di ciascuna Cassa è destinata una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli del 1905. Tale somma è versata, su decreto del Ministro del Tesoro, dalla Cassa Depositi e Prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 3,50 per cento entro 25 anni.

Art. 63.

(Art. 7 legge 15 luglio 1906, n. 383).

Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie indicate nell'articolo precedente sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, è iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro. Tale fondo è destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei Depositi e Prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte le anticipazioni, la parte di tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna provincia, versata ad aumento del capitale della rispettiva Cassa di credito agrario.

Per le provincie nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto o in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

Art. 64.

(Art. 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 1 legge 2 febbraio 1911, n. 70; art. 7 R. D. L. 11 ottobre 1914, n. 1089; art. 4 R. D. L. 10 novembre 1920, n. 1636).

Le operazioni delle Casse provinciali indicate all'art. 62 saranno limitate al credito agrario di esercizio.

La gestione delle dette Casse, sino a che non siano in grado di provvedervi da sè, è affidata alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la quale potrà destinare i fondi che risultino esuberanti ai bisogni di una provincia ad operazioni di credito agrario in altre provincie nelle quali la dotazione assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.

Art. 65.

(Art. 1 e 4 legge 7 luglio 1901, n. 334; art. 8 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 1 e 8 legge 2 febbraio 1911, n. 70).

Le Casse provinciali e la Cassa di risparmio del Banco di Napoli compiono le operazioni di credito di esercizio indicate nell'art. 5 del presente testo unico sia direttamente sia a mezzo di istituti e di enti intermediari legalmente costituiti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

CAPO VI.

BASILICATA.

Art. 66.

(Art. 1 D. L. L. 22 giugno 1919, n 1190).

È istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede in Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed è autorizzata a compiere le operazioni indicate negli art. 5, 17 e 19 del presente Testo Unico, nonchè a ricevere depositi di numerario, riscontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con Istituti e privati, e a fare, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, gni altra operazione utile al conseguimento dei propri fini.

Sui mutui per miglioramenti o su quelli fondiario-agrari, di cui agli art. 17 e 19 del presente Testo unico, è corrisposto l'interesse del due e cinquanta per cento. A compensare la differenza fra il saggio normale dell'interesse e quello del due e cinquanta per cento è devoluto alla Cassa Provinciale il fondo stanziato con l'art. 23 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Art. 67.

(Art. 2 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. unico D. L. L. 28 febbraio 1918, n. 346; art 5 e 6 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

Il patrimonio della Cassa provinciale è formato;

1° dalla somma di lire due milioni, prelevata dagli avanzi dei conti consuntivi degli esercizi 1903-904 e 1904-905. Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, non è dovuto alcun interesse allo Stato; dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquanta anni sarà corrisposto l'interesse del 2 per cento. Dal ventunesimo al sessantesimo anno si provvederà al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento;

2° dalle somme anticipate alla Cassa dallo Stato sul fondo stanziato con i decreti luogotenenziali 27 luglio 1916, n 913, 6 maggio 1917, n. 737, 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444 e col R. D. 20 luglio 1919, n. 1414. Il rimborso di tali anticipazioni avrà luogo con le stesse norme di cui al precedente comma;

3° da tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, e della provincia;

4° da tutti i terreni guadagnati, mediante lavori idraulici, lungo il corso dei fiumi, negli alvei improduttivi dei medesimi, a decorrere dalla data dell'applicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140.

I terreni di cui ai precedenti commi 2 e 3, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi o venduti, previa approvazione del Ministero di Agricoltura, alle Società di agricoltori che ne facessero domanda con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 68.

(Art. 3 e 34 legge 9 luglio 1908, n. 445).

Le somme percette dallo Stato, dalla pubblicazione della legge 31 marzo 1904, n. 140, per fitti e prezzi di cessione dei beni di cui all'articolo precedente, comma 3°, sono corrisposte, al netto dalle spese di amministrazione alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale sarà senz'altro surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni suddetti rimarranno in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che quella avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

Alle vendite di beni immobili fatte dalla Cassa è applicata la riduzione della tassa di registro ad un quarto della misura normale, con le agevolazioni consentite dall'art. 1° della legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. C.

Art. 69.

(Art. 2 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

La Cassa provinciale è amministrata da un Consiglio, la cui composizione sarà stabilita nel regolamento.

Art. 70.

(Art. 3 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

La Cassa provinciale è autorizzata ad istituire, previa approvazione del Ministero di agricoltura, agenzie e succursali in quei Comuni della provincia nei quali se ne manifesti il bisogno.

I Monti frumentari e le Casse agrarie costituite sotto forma di ente morale funzionano come sezioni della Cassa Provinciale di credito agrario.

Art. 71.

(Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

Nei Comuni nei quali sia riconosciuta la necessità della costituzione del Monte frumentario o dell'aumento del patrimonio di quello esistente, la dotazione può essere formata o integrata mediante concessione di parte del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente nella provincia a titolo di prestazione perpetua. La concessione del grano al Monte sarà fatta per un periodo non maggiore di dieci anni.

Qualora i mezzi manchino o siano insufficienti, la Giunta Provinciale Amministrativa ha facoltà, sentito il Consiglio Comunale, di assegnare in tutto o in parte, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo, il quarto della rendita iscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui all'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

La Giunta Provinciale Amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

Art. 72.

(Art. 7 legge 31 marzo 1904, n. 140).

La mancanza dei mezzi di cui all'articolo precedente per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte.

In tal caso la Giunta Provinciale Amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, ha facoltà di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà essere fatta anche da privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dall'imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale per i terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltura del terreno sarà sotto la sorveglianza del Direttore della Cattedra ambulante circondariale, di cui all'articolo 32 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Art. 73.

(Art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione e fusione dei Monti frumentari o di opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei Comuni, delle opere pie, di altri enti morali o di privati.

Le Casse agrarie possono essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 74.

(Art. 77 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

Il Ministero per l'agricoltura aprirà ogni anno due concorsi a premi, uno fra i Consorzi agrari che si siano costituiti da almeno un anno, con un capitale iniziale interamente versato non minore di lire tremila; l'altro fra le Casse agrarie costituite, in qualsiasi forma, da almeno un anno.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi suddetti è stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire diecimila all'anno.

Detti premi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 75.

(Art. 7 D. L. L. 22 giugno 1919, n. 1190).

A partire dall'anno agrario 1919-920 la gestione dei poderi dimostrativi annessi alle Regie Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata è affidata alla Cassa provinciale, previo accertamento della consistenza delle singole aziende.

Fermo restando il fine dimostrativo prescritto dalla legge 31 marzo 1904, n. 140, i poderi potranno essere ceduti in affitto od a colonia parziaria, o dati in utenza a miglioria agli agricoltori secondo un piano di utilizzazione redatto dal Direttore della Cassa provinciale e approvato dal Ministero di agricoltura, inteso il Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura circondariale.

Nel piano saranno determinate le norme per regolare il funzionamento delle stazioni di monta, dei depositi di macchine agrarie e dei vivai di piante arboree ed arbustive.

I Direttori delle Cattedre ambulanti eserciteranno la sorveglianza tecnica sui poderi, presso i quali potrà essere ad essi riservato un appezzamento di terreno da destinarsi ad esperimenti di coltivazioni.

CAPO VI.

CALABRIA.

Art. 76.

(Art. 45 e 49 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 57 legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 1 Decreto-legge Luog. 22 giugno 1919, n. 1190; art. 1 legge 8 ottobre 1920, n. 1479; art. 1 e 7 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307).

In ciascuna delle provincie calabresi è creato un istituto con la denominazione di « Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III » rispettivamente di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. I detti Istituti hanno carattere di enti morali autonomi, e sono amministrati ciascuno da un Consiglio, la cui composizione sarà stabilita nel regolamento.

Essi possono compiere le operazioni contemplate negli art. 5 17 e 19 del presente testo unico, e fare altresì prestiti in danaro ai proprietari e conduttori di fondi rustici per gli scopi e nei modi e limiti di cui agli art. 11, 12, 13 e 15 della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III sono inoltre autorizzati a ricevere depositi a risparmio o in conto corrente, con i limiti e le cautele e nella misura che saranno stabiliti nel regolamento, a riscontare il portafoglio e a fare infine, previa approvazione del Ministero di agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei propri fini.

Gli Istituti sopra indicati hanno la facoltà di esercitare il servizio di cassa.

Art. 77.

(Art. 46 e 47 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 6 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307).

Alla formazione del capitale di ciascun Istituto è destinata una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli pel 1905. Tale somma è versata, su decreti del Ministro del Tesoro, alla Cassa dei Depositi e Prestiti a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle Provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a lire seimila, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni versate dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, a sensi del precedente comma, e al pagamento dei relativi interessi.

Estinte le anticipazioni, la parte del tributo erariale di cui sopra sarà ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale del rispettivo Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III.

Se col compimento del nuovo catasto venga meno in tutto o in parte nelle Provincie calabresi il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro le rate di ammortamento non ancora scadute.

Con decreti del Ministro del Tesoro saranno concesse anticipazioni agli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III fino alla concorrenza di dieci milioni per ciascun Istituto. Tali anticipazioni saranno accordate, su richiesta degli istituti stessi e previo parere favorevole del Ministero per l'agricoltura, a seconda dei bisogni debitamente accertati, e su di esse non sarà dovuto alcun interesse allo Stato per dieci anni dalla data dell'effettuato versamento. Dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquanta anni sarà corrisposto l'interesse del due per cento, e dal ventunesimo al sessantesimo anno si provvederà al rimborso con le norme che saranno fissate nel regolamento.

Art. 78.

(Art. 55 e 59 legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 323 Testo unico 19 agosto 1903, n. 1399; art. 2 e 3 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307).

Le sedi di Catanzaro e di Cosenza della Sezione temporanea annessa all'Istituto di credito Vittorio Emanuele III, a sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per il servizio dei mutui ipotecari a favore dei danneggiati dai terremoti degli anni 1905 e 1907 sono amministrate rispettivamente dagli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza.

Il patrimonio della Sezione temporanea, ultimata la concessione dei mutui in corso ed eseguito l'accantonamento di una somma corrispondente all'ammontare dei mutui richiesti dai danneggiati dei Comuni e delle frazioni che debbono per legge essere ricostruiti in nuova sede, sarà ripartito in eguale misura fra gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza e destinato ad aumento del patrimonio degli Istituti medesimi.

La somma accantonata a sensi del precedente capoverso sarà ripartita fra gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza, è versata in aumento del patrimonio rispettivo, in proporzione dell'ammontare risultante dalle domande di mutuo presentate dai danneggiati dei suddetti Comuni e frazioni di ciascuna delle provincie di Catanzaro e di Cosenza.

Le domande nelle quali non è determinata la somma richiesta si intendono fatte per lire diecimila.

Gli avanzi dei contributi che lo Stato versa annualmente all'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria andranno in aumento del patrimonio dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Reggio Calabria. Così pure saranno versate in aumento del patrimonio di tale istituto le attività residuali dopo compiuta la liquidazione dell'Istituto

Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

Art. 79.

(Art. 8 R. Decreto-legge 12 febbraio 1922, n. 307).

Gli Istituti di credito agrario Vittorio Emanuele III di Catanzaro e di Cosenza, oltre che alla vigilanza del Ministero per l'agricoltura, a termini dell'art. 4 del presente Testo unico, sono parimenti sottoposti alla vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio per le operazioni riguardanti i mutui ipotecari a favore dei danneggiati dal terremoto.

Art. 80.

(Art. 61 legge 25 giugno 1906, n. 255).

È stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura la somma di lire 10.000 all'anno per ciascuna provincia di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per sussidi ai Consorzi agrari e alle Casse agrarie o rurali costituite nelle forme di società in nome collettivo.

CAPO VIII.

SICILIA.

Art. 81.

(Art. 1 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 1 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775).

È istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione di credito agrario, autorizzata ad eseguire le operazioni contemplate negli art. 5, 17 e 19 del presente testo unico.

La Sezione potrà concedere mutui per acquisto di terreni anche per mettere in grado enti pubblici, cooperative agricole ed enti di credito agrario della Sicilia di acquistare fondi rustici per quotizzarli fra singoli agricoltori coltivatori diretti.

Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla detta Sezione lo Stato concorre in misura non superiore al 2,50 per cento. Annualmente sarà stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.

Art. 82.

(Art. 6-7 legge 15 luglio 1906, n. 383; art. 2 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775).

Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) da una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni delle Provincie siciliane iscritte nei ruoli per il 1905. Tale somma, su decreti del Ministro del Tesoro, è versata alla Cassa dei Depositi e Prestiti, mercè anticipazioni da estinguersi con l'interesse del 4 per cento ogni 25 anni. Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle Provincie predette sulle rendite imponibili superiori a lire seimila verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del Tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei Depositi e Prestiti per le operazioni consentite dall'articolo precedente.

Estinte la anticipazioni, la parte del tributo erariale indicata nel primo comma di questo articolo sarà ogni anno, per ciascuna Provincia, versata ad aumento del capitale della Sezione.

Per le Provincie nelle quali col compimento del nuovo catasto venga meno, in tutto o in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute;

b) da un fondo di 10 milioni conferito dallo Stato a titolo di speciale contributo senza interessi fino a nuova disposizione.

È attribuita ad incremento di tale patrimonio per un decennio, a far tempo dall'esercizio 1920, il 5 per cento degli utili netti annuali del Banco di Sicilia, da prelevarsi dalla quota spettante al Banco, dopo il riparto con lo Stato, nonchè di quelli della Cassa di risparmio del detto Banco, dopo che questa avrà costituito il suo patrimonio nella misura di un decimo dei depositi.

È data facoltà alla Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele III per le Provincie siciliane di destinare allo stesso scopo il 5 per cento dei propri utili netti annuali.

Art. 83.

(Art. 3 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775).

La Sezione è autorizzata ad emettere cartelle secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

La Cassa dei Depositi e Prestiti, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali, la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane e la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, quest'ultima per non oltre due decimi dei depositi raccolti, sono autorizzate ad acquistare tali cartelle, sulle quali è data facoltà al Banco di Sicilia e alle dette Casse, nonchè alle Casse di risparmio ordinarie, di consentire anticipazioni.

Art. 84.

(Art. 4 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775).

Sono infine poste a disposizione della Sezione, per le operazioni di credito agrario di esercizio:

a) le somme che, tenuto conto della facoltà accordata alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia con l'articolo precedente, risultino disponibili sui tre decimi dei depositi della Cassa stessa;

b) la somma di tre milioni prelevata dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia;

c) un'anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane sino alla somma di lire 20.000.000. Le condizioni relative alla detta anticipazione saranno fissate con decreto del Ministro per l'Industria e il Commercio di concerto coi Ministri per l'agricoltura e per il Tesoro.

Art. 85.

(Art. 7 legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 6, 7 e 8 legge 29 marzo 1906, n. 100; art. 1 legge 9 luglio 1908, n. 445).

La Sezione eseguirà le operazioni di credito agrario sia direttamente sia a mezzo di enti intermediari, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Si applicano ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sicilia le disposizioni di cui agli art. 71, 72 primo, secondo e terzo comma e 73 primo comma.

Art. 86.

(Art. 24 e 27 legge 29 marzo 1906, n. 100).

Il Ministero di agricoltura aprirà ogni anno in Sicilia due concorsi a premi: uno fra i Consorzi agrari o fra le Società agrarie che si siano costituite nella forma di società cooperativa con un capitale iniziale interamente versato di L. 10.000 almeno: l'altro fra le Casse agrarie o rurali che siano costituite nella forma di Società in nome collettivo.

Per il conferimento dei premi alle istituzioni vincitrici dei concorsi è stanziata nel bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura la somma di lire 20.000 all'anno.

Detti premi sono esenti dall'imposta di richezza mobile.

CAPO IX.

SARDEGNA

Art. 87.

(Art. 1. legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Le Casse ademprivili istituite nelle provincie di Cagliari e di Sassari assumono il nome di Casse provinciali di credito agrario; esse costituiscono enti morali autonomi e compiono tutte le operazioni indicate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico. Sono inoltre, autorizzate a ricevere depositi di numerario ed a scontare il portafoglio, prendere effetti all'incasso, stabilire conti correnti con istituti e privati ed a fare, previa approvazione del Ministero per l'agricoltura, ogni altra operazione utile al conseguimento dei fini loro prefissi.

Sui mutui di cui agli art. 17 e 19 del presente testo unico è corrisposto l'interesse del 2,50 %. A compensare la differenza fra il saggio normale e quello del 2,50 % è devoluto alle Casse provinciali il fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura a termini del penultimo capoverso dell'art. 1 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844.

Il debitore il quale deteriora o distrugge gli oggetti sottoposti al privilegio, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito, oltrechè con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale, con la decadenza dal beneficio del termine e col divieto di avvalersi della Cassa provinciale per un tempo non inferiore ai due anni.

Art. 88.

(Art. 11. D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; art. 2 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Il patrimonio delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari è costituito:

1° dalla somma di L. 3.000.000 assegnata quanto a lire 1.800.000 alla Cassa di Cagliari e quanto a L. 1.200.000 alla Cassa di Sassari, in forza dell'art. 2 (parte prima) della legge 14 luglio 1907, n. 562. Su tale somma le Casse provinciali non corrisponderanno alcun interesse fino a tutto il 1930; dal 31 dicembre 1931 in poi corrisponderanno per 40 anni un'annualità fissa, comprendente l'interesse del 2 % e l'ammortamento del capitale;

2° da una somma uguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e dagli avanzi eventuali di cui al 1° capoverso dell'art. 7 della legge stessa;

3° dall'anticipazione di L. 2.200.000 accordata dalla Cassa dei Depositi e Prestiti per L. 1.200.000 alla Cassa di Cagliari e per lire 1.000.000 a quella di Sassari, a norma dell'art. 4 della legge 16 luglio 1914, n. 665; su tale anticipazione, la cui restituzione sarà fatta in tredici rate annuali, a cominciare dal 31 dicembre 1931, le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari corrisponderanno l'interesse del 2 %. Il capitale in tal modo anticipato è garantito dallo Stato. La differenza fra l'interesse del 2 % corrisposto dalle Casse provinciali e quello del 4 % spettante alla Cassa dei Depositi e Prestiti sulle somme anticipate sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura;

4° dalla somma di L. 1.000.000 assegnata per L. 600.000 alla Cassa di Cagliari e per L. 400.000 alla Cassa di Sassari dall'art. 3 del R. D. L. 15 settembre 1915, n. 1375, all. D.;

5° da tutti i beni di origine ademprivile attribuiti alle Casse. Detti beni saranno quotizzati e concessi in enfiteusi a termini delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 14 luglio 1907, n. 562, ovvero alienati, previa autorizzazione del Ministero di Agricoltura, secondo le norme che saranno dettate nel regolamento;

6° dalle somme ricavate dalla vendita dei beni predetti;

7° dal capitale costituente il fondo del soppresso censorato dei Monti frumentari e dai capitali di provenienza diversa già amministrati dal Prefetto di Cagliari ed assegnati al mantenimento del soppresso ufficio di ispezione, istituito dalla legge 2 agosto 1897, n. 382. Detti capitali sono ripartiti fra le due Casse provinciali nelle proporzione di tre quinti a quella di Cagliari e due quinti a quella di Sassari, ivi computate le somme effettivamente pagate sul detto fondo per vigilanza sui Monti di ciascuna Provincia dopo l'entrata in vigore della legge (T. U.) 10 novembre 1907, n. 844.

8° dai proventi raccolti dai Monti frumentari di ciascuna Provincia a norma del regolamento 15 maggio 1898, n. 174.

Art. 89.

(Art. 3. legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Le anticipazioni sul fondo di cui ai decreti luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, 15 settembre 1918, n. 1444, al R. D. 20 luglio 1919, n. 1414 e al R. Decreto-legge 13 marzo 1920, n. 421 potranno essere elevate sino a lire tre milioni per la Cassa provinciale di Cagliari e a lire due milioni per quella di Sassari, e saranno restituiti in venti annualità uguali, a partire dal 31 dicembre 1931. Sulle dette anticipazioni non decorreranno interessi a favore dello Stato.

Art. 90.

(Articoli 5, 6, 7, 8 e 9 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

A decorrere dal 1° gennaio 1921 sono mutuate dal Ministero di agricoltura alla Cassa provinciale di Cagliari lire quattro milioni ottocentomila ed alla Cassa provinciale di Sassari lire tre milioni duecentomila, sotto la deduzione delle somme già mutuate ai proprietari ed enfiteuti delle provincie di Cagliari e di Sassari, in applicazione della legge 16 luglio 1914, n. 665.

La restituzione delle somme indicate nel precedente comma sarà fatta dalle Casse provinciali in 50 anni, mediante il pagamento delle annualità fisse di lire centosessantanovemiladuecentotrentotto e centesimi sessantanove (L. 169.238,69) per la Cassa di Cagliari e di lire centododicimilaottocentoventicinque e centesimi settantanove (112.825,79) per la Cassa di Sassari.

Tali annualità, comprendenti gli interessi del 2,50 % e le restituzioni di capitale, saranno corrisposte annualmente a cominciare dal 30 giugno 1931 e così di seguito fino alla cinquantesima ed ultima annualità, da pagarsi il 30 giugno 1980, e saranno versate in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata ad apposito capitolo. Dal 1° gennaio 1921 sino al 30 giugno 1930 le Casse stesse verseranno in tesoreria, con imputazione al bilancio dell'entrata, gli interessi semplici sulle somme ad esse mutuate, sotto deduzione dell'uno e mezzo per cento, che sarà corrisposto dal Ministero di agricoltura.

Il Ministero di agricoltura, a partire dal 30 giugno 1931 e fino al 30 giugno 1980, dovrà annualmente versare alla Cassa dei Depositi e Prestiti L. 282.064,48 per conto delle Casse provinciali, la quale spesa farà carico ai capitoli corrispondenti al n. 116 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per il 1920-921 e L. 90.337,12 per quota fissa d'interessi di favore all'1,50 per cento, riferibili per L. 54.202,27 alla Cassa provinciale di Cagliari e per lire 36.134,85 alla Cassa provinciale di Sassari, i quali interessi faranno carico ai capitoli corrispondenti al n. 94 del bilancio del Ministero di agricoltura pel 1920-921.

Le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari si intendono subentrate in tutti gli oneri dei mutuatari e in tutti i diritti dello Stato di fronte ai mutuatari stessi, per tutti i mutui già pagati dal Ministero di agricoltura, e dovranno sostituirsi al Ministero suddetto per [illegible] alla citata legge 16 luglio 1914, n. 665, sia per nuovi mutui, sia per mutui già concessi e finora pagati solo in parte.

Le Casse provinciali, per il servizio di cui al presente articolo, saranno soggette ad una speciale sorveglianza da parte del Ministero di agricoltura, che, in caso di irregolarità, potrà nominare apposito commissario, a spese delle Casse stesse, per la gestione dei mutui di favore.

Art. 91.

(Art. 2 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592).

Per la concessione dei mutui di miglioramento e per la piena efficacia della relativa garanzia ipotecaria, è sufficiente la dimostrazione che il richiedente è il legittimo possessore del fondo nel quale devono essere eseguite le opere di miglioramento.

La dimostrazione del legittimo possesso sarà fatta mediante la presentazione dell'estratto storico catastale o anche a tenore delle disposizioni del codice civile, o, in difetto, con le modalità stabilite dalla legge 19 giugno 1888, n. 5147 (serie 3ª) per i danneggiati dal terremoto della Liguria.

Art. 92.

(Art. 8 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; art. 18 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono dispensate dalla formalità della registrazione delle quietanze pagate dai mutuatari in dipendenza di operazioni di credito agrario e godono della franchigia postale.

I contratti relativi alla alienazione e concessione dei beni ex ademprivili sono soggetti al pagamento della tassa fissa minima di registro.

Art. 93.

(Art. 9 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592).

Nei riguardi dei prestiti agrari le ricevute delle denunzie del bestiame, i bollettini di vendita e le ricevute di tali bollettini depositati negli uffici comunali, di cui agli articoli 4 e seguenti del regolamento 15 luglio 1898, n. 401, per le repressioni dell'abigeato in Sardegna, possono essere sottoposti a vincolo a favore dell'Istituto sovventore.

Il vincolo dovrà essere annotato dal Segretario comunale, su semplice richiesta dell'Istituto, anche sul bollettino o richiesta madre, e deve rimanervi fino a quando l'Istituto non abbia dichiarato che il debito è stato totalmente estinto.

L'annotazione del vincolo produce, di pieno diritto, privilegio sul bestiame a favore dell'Istituto sovventore e divieto pel debitore di alienare o comunque distrarre il bestiame vincolato.

Art. 94.

(Art. 10 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono amministrate da Consigli di amministrazione, costituiti secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla Tesoreria della provincia.

Art. 95.

(Art. 17 e 19 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844; art. 11 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

Si applicano alle Casse provinciali, ai Monti frumentari ed alle Casse agrarie della Sardegna le disposizioni degli art. 70 e 73 del presente Testo unico.

Art. 96.

(Art. 9 e 10 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844).

Le Confraternite della Sardegna sono considerate come opere pie e debbono concorrere alla ricostituzione dei Monti frumentari e nummari nella misura non superiore al 10 % della rendita netta che ciascun anno sarà determinata dal Prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.

Potranno essere convertite a favore dei Monti le rendite delle opere pie che più non corrispondessero al loro fine, nonchè quelle che risultassero esuberanti allo scopo per il quale le opere stesse furono fondate.

In mancanza dei mezzi di cui al precedenti alinea, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione e la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficientemente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte, fra quelli adatti e di loro proprietà. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, ha facoltà di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà essere fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dall'imposta e dalla sovraimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

Art. 97.

(Art. 12 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844).

Tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli alvei inproduttivi dei medesimi andranno a far parte del patrimonio dei rispettivi Monti frumentari locali.

Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle società cooperative riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nel regolamento.

A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali concessioni.

Dai terreni comunali potrà essere dedotta una porzione, possibilmente in un solo apprezzamento, di superficie non minore di ettari due, e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale.

Tale campo sarà coltivato a cura e spese dell'amministrazione del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'amministrazione provvederà con locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo potrà essere acquistato, su parere del Direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'amministrazione del Monte con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale di credito agrario.

Art. 98.

(Art. 11 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; art. 16 legge 8 ottobre 1920, n. 1479).

La vigilanza sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie costituite sotto forma di ente morale è, di regola, delegata dal Ministero alle Casse provinciali, le quali avranno facoltà di disporre ispezioni anche sugli altri istituti di credito agrario che abbiano relazione di affari con le Casse agrarie.

I Monti frumentari e le Casse agrarie verseranno a titolo di contributo, per le spese relative, alla rispettiva Cassa provinciale il tre per cento dei loro utili netti annuali.

Alle spese di cui al precedente comma lo Stato concorre con un contributo di L. 30.000 stanziato in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura.

CAPO X.
Sezione di Credito Fondiario ed agrario dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Art. 99.
(Art. 1 e 2 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516: art. 1 Regolamento approvato con R. D. 14 novembre 1920, n. 1703).

Presso l'Istituto nazionale di credito per la Cooperazione è istituita una "Sezione di Credito fondiario ed agrario „ col fine di compiere le operazioni di credito agrario indicate negli articoli 5, 17 e 19 del presente testo unico a favore di Università agrarie e di associazioni di lavoratori agricoli legalmente costituite in ente morale o sotto forma di società cooperativa, che siano proprietarie o affittuarie di terreni o ne abbiano ottenuto il possesso per accordo consensuale o con provvedimento dell'autorità amministrativa nei casi considerati dai Regi Decreti 2 settembre 1919, n. 1633 e 22 aprile 1920. n. 515.

La Sezione suddetta costituisce un ente morale autonomo, con patrimonio separato e gestione distinta dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Art. 100.
(Art. 3 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516).

Il capitale iniziale della Sezione è stabilito nella somma di lire 50 milioni, dei quali 25 assegnati dallo Stato a titolo di speciale contributo, senza interessi, fino a nuova disposizione.

Alla formazione e all'aumento del capitale sono autorizzati a concorrere, anche in deroga delle disposizioni delle leggi speciali e degli statuti che li regolano, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, le Casse di risparmio ordinarie, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, i Monti di Pietà, gli Istituti che esercitano il credito agrario e fondiario nel Regno e gli Istituti o società di credito ordinario e cooperativo.

Art. 101.
(Art. 3 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516).

La somma di lire 18 milioni anticipata all'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione sui fondi stanziati con decreti luogotenenziali 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, 14 aprile 1918, n. 566, 14 luglio 1918, n. 1100, e 15 settembre 1918, n. 1444 e con i RR. DD. 20 luglio 1919, n. 1414 e 13 marzo 1920, n. 421 è assegnata alla Sezione di credito fondiario ed agrario e dovrà essere rimborsata entro i termini portati dalle vigenti disposizioni o che saranno stabiliti con successivi decreti reali.

Con decreti del ministro del Tesoro, di concerto col ministro di agricoltura, tali anticipazioni saranno elevate, con le stesse modalità di rimborso, fino a raggiungere complessivamente la somma di 50 milioni.

Art. 102.
(Art. 5 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516).

Al pagamento degli interessi sui mutui ipotecari concessi dalla Sezione lo Stato contribuirà fino al 2 e mezzo per cento sino a nuova disposizione. Annualmente sarà stanziata nel bilancio del Ministero per l'agricoltura la somma occorrente per il pagamento della quota a carico dello Stato.

Art. 103.
(Art. 6 R. D. L. 22 aprile 1920, n. 516).

Quando la Sezione abbia investito in mutui ipotecari almeno al metà del proprio capitale, potrà emettere cartelle fino all'ammontare di dieci volte il capitale stesso, pur continuando a concedere i mutui in contanti.

Le cartelle potranno essere emesse soltanto in corrispondenza di mutui garantiti da prima ipoteca.

I portatori di cartelle avranno diritto di prelazione sulle somme corrisposte dallo Stato come contributo nel pagamento degli interessi.

Art. 104
(Art. 9 R. D. L. 22 aprile, 1920, n. 516)

Le norme per l'amministrazione e il funzionamento della Sezione, per l'emissione delle cartelle e per quanto occorra per lo svolgimento delle operazioni, nonchè per la vigilanza governativa saranno stabilite nel regolamento.

Visto, d'ordine di S. M. il Re.
Il ministro per l'agricoltura
BERTINI.

Il numero 1097 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 agosto 1919, n. 1513, relativo al reclutamento degli ufficiali di vascello S. A. N.;

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, circa il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina;

Sentito il Comitato degli ammiragli, il quale all'unanimità ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 5 maggio 1921, n. 629 è sostituito dal seguente:

I brevetti di idoneità al servizio del tiro, ai servizi E. R. T. e T. a bordo, di cui all'art. 5, nonchè i brevetti di specializzazione superiore tecnico-scientifica di cui all'art. 7, sono conferiti dal Ministero (Direzione generale degli ufficiali e Direzione generale di artiglieria ed armamenti), sentito il parere del capo di stato maggiore della marina e previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione ordinaria di avanzamento, della quale, nella circostanza, faranno parte con voto deliberativo il direttore generale di artiglieria ed armamenti ed il capo dei servizi aerei presso il Ministero della marina, ognuno limitatamente al conferimento dei brevetti che attengono alla materia di sua competenza.

Art. 2.

Nel predetto articolo 17, a ciascuno dei capoversi:

Tenenti di vascello brevettati per il servizio del tiro.

Tenenti di vascello, capitani di corvetta e di fregata brevettati primi direttori del tiro.

Tenenti di vascello o capitani di corvetta brevettati pel servizio elettrico e radiotelegrafico a bordo.

Tenenti di vascello brevettati per il servizio T a bordo, sono premesse le parole: « sottotenenti di vascello ».

Art. 3.

Al precitato R. decreto 5 maggio 1921, n. 629, è ag-

giunto il seguente: art. 19 - Agli effetti dell'art. 4. n. 2 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1513, relativo al reclutamento degli ufficiali S. A. N., sono considerati certificati di idoneità per la caratteristica A. e T. E. i brevetti di specializzazione superiore tecnico-scientifica in artiglieria - Balistica - Chimica degli esplosivi - Materiali e servizi elettrici - Radiotelegrafia e servizio delle comunicazioni in genere - Armi subacquee.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° agosto 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dató a Roma, addì 20 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1094. Regio decreto 11 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico che il comune di Ostra Vetere, della provincia di Ancona, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6962,87 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 174, è elevato a L. 7703,87 a decorrere dal 12 gennaio 1921.

N. 1095. Regio decreto 25 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione, è accettata la donazione di oggetti storici, disposta dal commendatore Edoardo Ricciardi a favore dello Stato italiano e per esso del Museo nazionale di S. Martino di Napoli.

N. 1098. Regio decreto 13 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene modificato l'art. XV dello statuto della Reale Accademia di medicina di Torino, approvato col Regio decreto 30 aprile 1908, n. CCXI (parte supplementare).

N. 1104. Regio decreto 20 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'accordo col ministro per i lavori pubblici, il Consorzio fra le Cooperative del Pordenonese di lavoro e produzione con sede in Pordenone, è riconosciuto come Ente morale e ne è approvato il suo statuto organico.

N. 1107. Regio decreto 20 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione, vengono apportate modificazioni agli articoli 1, 3 e 4, dello statuto organico della fondazione Vandone in Vigevano, approvato con R. decreto 13 luglio 1913, n. 1069.

N. 1109. Regio decreto 20 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto « Signore della Città delle Terziarie Francescane », con sede in Caltanissetta, è eretto in Ente morale sotto una Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, in data 26 giugno 1922 con una modificazione all'art. 14.

N. 1110. Regio decreto 23 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale », con sede in Roma, è eretto in Ente morale, con Amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, con alcune modificazioni.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio leggi e decreti

AVVERTENZA

In seguito alla negata approvazione, da parte del Parlamento, del progetto di conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 642, col quale era stata disposta l'abbreviazione al 30 giugno 1921 del termine per la presentazione di domande di risarcimento di danni causati alla proprietà navale privata in seguito ad atti di ostilità contrari al diritto internazionale di guerra, è rimasto pienamente in vigore il termine per l'ammissibilità delle domande stesse, prefissato al 31 dicembre 1921, secondo il combinato disposto dell'art. 1° del Regio decreto 27 luglio 1919, n. 1558, e dell'art. 2 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389.

In conseguenza, la Commissione instituita col decreto-legge 22 febbraio 1920, n. 207, prenderà in esame anche le domande pervenutele dal 1° luglio al 31 dicembre 1921.

Roma, 22 agosto 1922.

Il ministro della marina
DE VITO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Comunicato

Con R. decreto in data 23 luglio 1922 il sig. marc. Cesare Saibante è stato nominato membro del Consiglio provinciale di sanità di Padova, fino alla scadenza del triennio in corso (1922-924).

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 16 agosto 1922, in Reino, provincia di Benevento, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 17 agosto 1922, in Serramonacesca, provincia di Chieti, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 17 agosto 1922, in Petroio e Castelmuzio, provincia di Siena, sono state attivate al servizio pubblico due ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma del genio.

Capitani.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Albertini Pietro capitano (T) in aspettativa dal 12 aprile 1920 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata a decorrere dal 12 aprile 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Martelli Sabato, tenente in aspettativa dal 12 aprile 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 12 aprile 1922.

Boggio Tomasaz Ernesto, tenente, collocato in aspettativa dal 21 aprile 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Tagliamonte Luigi, sottotenente, promosso tenente con anzianità 1° giugno 1918, con riserva di anzianità relativa.

Arma aeronautica.

Tenenti.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Dal Monte Riccardo, tenente, collocato in aspettativa dal 13 aprile 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Paffi Giovanni, sottotenente, promosso tenente arma artiglieria con anzianità 1° giugno 1919, con riserva di anzianità relativa.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Senni Buratti cav. Ugo di Michele, tenente colonnello medico. Il R. decreto in data 28 agosto 1921, col quale veniva collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 14 ottobre 1921, è revocato e considerato come non avvenuto, perchè l'ufficiale è deceduto il 2 dicembre 1920.

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1922.

	Al 30 giugno 1921	Al 30 aprile 1922	DIFFERENZA + miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa *(Vedi conto di Cassa)*	1.660.491.021 40	4.074.232.356 83	+ 2.413.741.335 43
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	21.259.786.619 85	(1) 22.453.445.092 58	+ 1.193.658.472 73
Insieme	22.920.277.641 25	26.527.677.449 41	+ 3.607.399.808 16
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	38.237.731.391 68	42.332.692.960 11	— 4.094.961.568 43
Situazione del Tesoro	— 15.317.453.750 43	— 15.805.015.510 70	— 487.561.760 27

(1) In questa somma sono comprese L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 189,148,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE — CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1920-1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	250.016.509 40	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.410.474.512 —	1.660.491.021 40

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	1.472.104.462 72	10.772.637.842 46	12.244.742.305 18	
	» II. - Costruzione di ferrovie	9.847 50	589.594 66	599.442 16	
	» III. - Movimento di capitali	1.315.781.192 08	1.433.718.067 89	2.749.499.259 97	
	» IV. - Partite di giro	14.098.730 54	104.880.365 11	118.979.095 65	
		2.801.994.232 84	12.311.825.870 12	15.113,820.102 96	15.113.820.102 96
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro	1.570.361.316 92	22.839.600 474 71	24.409.961.791 63	
	Vaglia del Tesoro	1.163.891.870 07	13.092.947.678 20	14.256.839.548 27	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero	—	67.268.508 52	67.268.508 52	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt.	107 50	1.116.858.414 27	1.116.858.521 77	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt.	1.715.698 14	23.041.370 36	24.757.068 50	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero.	88.000.000 —	1.042.000.000 —	1.130.000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	23.854.767 18	1.409.393.427 29	1 433.248.194 47	
	Altre Amminastrazioni in c/c infruttifero	301.386.240 30	1.845.970.613 58	2.147.356.853 88	
	Incassi da regolare in conto dazi d importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	2.511.867 64	2.045.538.683 79	2.048.050.551 43	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	1.700.000 —	608.000 —	2.308.000 —	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquenn, (legge 16-7-1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	12.000.372 75	1.287.460.582 75	1.299.460.955 50	
		3.165.422.240 50	44.770.687.753 47	47.936.109.993 97	44.936.109.993 97
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche	—	353.117 27	353.117 27	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	1.285.338.116 70	1.285.338.116 70	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	1.355.053.632 71	1.355.053.632 71	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	77.745.778 06	77.745.778 06	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	323.692.229 60	2.427.463.191 76	2.751.155.421 36	
	Operaz. fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B, alla L. 17-1-1897, n. 9	—	1.364.290 —	1.364.290 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n 1286	—	—	—	
		323.692.229 60	5.166.165.197 58	5.489.857.427 18	5.489.857.427 18
					70.200.278.545 51

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

b) Fondo di cassa al 30 aprile 1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*	2.283.030.458 65	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.791.201.898 18	
			4.074.232.356 83

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	1.492.997.607 97	12.520.039.019 69	14.013.036.627 66	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . .	71.617 99	325.546.193 32	325.617.811 31	
	» III. - Movimento di capitali . . .	101.004.505 99	1.028.205.529 45	1.129.210.035 44	
	» IV. - Partite di giro	5.311.899 31	128.205.271 38	133.517.170 69	
		1.599.385.631 26	14.001.996.013 84	15.601.381.645 10	15.601.381.645 10
Decreti di scarico		—	218 13	218 13	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	218 13	218 13	218 13
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.079.696.795 09	16.140.892.356 38	18.220.589.151 47	
	Vaglia del Tesoro	1.426.671.097 81	12.181.739.654 77	13.608.410.752 58	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta . . .	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero .	—	225.000.000 —	225.000.000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	134.788.437 88	1.938.115.284 66	2.072.903.722 54	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	1.355.047.812 71	1.355.047.812 71	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	136.500.000 —	1.274.901.149 14	1.411.401.149 14	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero . .	510.571.844 13	2.891.730.265 51	3.402.302.109 64	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D P. all'estero e vari	7.073.266 58	2.069.146.400 22	2.076.219.666 80	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni id.	290.000 —	11.000 —	301.000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli id. . .	—	1.364.290 —	1.364.290 —	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	30.050.321 76	1.418.702.377 82	1.448.761.699 58	
		4.325.650.763 25	39.515.497.662 29	43.841.148.425 54	43.841.148.425 54
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa Depos. e Prest	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550 . . .	1.148.000 —	300.000 —	1.448.000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirate dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	30.000.000 —	30.000.000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	46.865.078 42	1.568.235.472 12	1.615.100.550 54	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	4.675.547 22	24.875.774 75	29.551.321 97	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	113.289.671 34	1.021.458.186 31	1.134.747.857 65	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	8.589.284 97	101.380.421 76	109.969.706 73	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	309.315.199 63	3.453.383.263 39	3.762.698.463 02	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		483.882.781 58	6.199.633.118 33	6.683.515.899 91	6.683.515.899 91
				Totale . . .	70.200.278.545 51

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 189,148,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 30 aprile 1922
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	18.836.686.763 44	25.026.059.403 60
Vaglia del Tesoro	1.448.006.861 54	2.096.435.657 23
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	627.462.697 67	469.731.206 19
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero .	2.841.501.068 81	1.885.455.868 04
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero . .	18.973.327 75	24.883.325 17
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	992.936.918 01	767.889.105 30
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	62.050.270 77	83.897.316 10
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3.136.116.153 67	1.881.170.897 91
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	67.616.503 27	39.417.387 90
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	1.364.230 —	—
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	277.392.000 —	279.700.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Cassieri militari	4.561.217 51	4.561.217 51
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	945.000 —	644.000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	202.907.999 02	53.607.254 94
Totale . . .	38.237.731.391 68	42.332.692.960 11

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 30 aprile 1922
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	187.700.000 —	189.148.000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	45.000.000 —
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	782.104.338 63	811.751.221 36
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.282.268.028 95	1.612.030.462 79 (1)
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare	48.440.876 80	59.145.127 69
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	934.435.545 07	714.129.770 01
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Amministrazioni varie	37.290.749 12	69.514.677 79
Ministero della Guerra.		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1)	23.500.000 —	23.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	21.500.000 —	14.000.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Colonia Eritrea in c/c infruttifero (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	16.284.728.587 73	17.356.817.128 86
Diversi	858.835.849 37	730.790.349 90
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	1.364.290 —	—
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	100.000.000 —	175.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale . . .	21.259.786.619 85	22.453.445.092 58

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 30 aprile 1922 era di L. [illegible]

(1) Nella cifra sono comprese L. 2295.187,17 per debito pubblico prebellico austriaco.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di aprile 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di aprile 1922	Mese di aprile 1921	Differenza nel 1922	Da luglio 1921 a tutto aprile 1922	Da luglio 1920 a tutto aprile 1921	Differenza nel 1922
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Redditi patrimoniali dello Stato	1.988.776 36	1.869.337 51	+ 119.438 85	21.479.641 26	26.764.113 16	— 5.284.471 90
Contributi:						
Imposte dirette:						
Fondi rustici e fabbricati	51.205.797 65	46.722.778 79	+ 4.483.018 86	243.660.865 84	232.519.592 74	+ 2) 11.141.273 10
Redditi di R. M. e vari	214.816.850 19	152.451.040 44	+ 62.365.809 75	1.295.145.276 11	856.476.324 21	+ 2) 438.668.951 90
Contributo centesimo guerra	20.033.240 70	21.420.760 04	— 1.387.519 34	124.013.629 63	118.900.000 66	+ 2) 5.113.628 97
Extraprofitti di guerra	214.740.109 47	433.926.994 90	— 219.186.885 53	1.298.754.908 28	1.696.668.701 72	— 3) 397.913.893 44
Contributo straord. di guerra	13.569.820 26	5.620.576 06	+ 7.949.244 20	30.764.381 79	21.847.733 36	+ 2) 8.916.648 43
Tasse sugli affari:						
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	150.955.544 09	139.046.441 05	+ 11.909.103 04	1.772.674.383 87	1.547.921.436 59	+ 2) 224.752.947 28
Prodotto del movim. a G. e P. V.	422.336 89	481.705 59	— 59.368 70	62.487.193 83	63.999.529 84	— 3) 1.512.336 01
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	7.850.159 19	4.835.880 19	+ 2) 3.014.279 —
Tasse di consumo:						
Tassa sulla fabbrica degli spiriti dello zucchero, birra, ecc.	105.288.168 11	35.465.647 45	+ 69.822.520 66	760.995.602 07	524.259.590 40	+ 2) 236.736.011 67
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	45.538.472 68	41.442.226 11	+ 4.096.246 57	448.859.988 53	388.751.186 14	+ 2) 60.108.802 39
Dazio sull'importazione del grano	—	—	—	20.076 70	4.080 82	+ 2) 15.995 88
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	47.299.521 81	15.757.598 12	+ 31.541.923 69	345.551.234 70	402.464.370 32	— 3) 56.913.135 62
Privative:						
Tabacchi	235.948.457 48	207.661.282 46	+ 28.287.175 02	2.199.383.914 94	2.001.557.223 15	+ 2) 197.826.691 79
Sali	11.095.411 67	9.852.709 85	+ 1.242.701 82	130.313.637 47	114.775.320 09	+ 2) 15.538.317 38
Fiammiferi e carte da giuoco	14.658.025 51	13.591.646 73	+ 1.066.378 78	154.295.722 58	144.065.706 18	+ 2) 10.230.016 40
Chinino	796.551 10	712.206 47	+ 84.344 63	10.533.247 37	7.284.665 84	+ 2) 3.248.581 53
Lotto	20.416.802 29	16.787.916 57	+ 3.628.885 72	261.188.885 35	189.817.447 53	+ 2) 71.371.437 82
Monopoli commerciali	455.257 37	54.485.533 91	— 54.030.276 54	275.116.508 27	426.377.668 34	— 3) 151.261.160 07
Proventi dei servizi pubblici:						
Poste	35.424.014 32	31.497.831 45	+ 3.926.182 87	322.057.528 57	253.544.321 85	+ 68.513.206 72
Telegrafi	10.730.197 09	12.338.356 65	— 1.608.159 56	107.311.494 85	97.013.635 99	+ 10.297.858 86
Telefoni	13.946.343 24	7.275.705 37	+ 6.670.637 87	84.069.138 47	50.727.388 92	+ 33.341.749 55
Servizi diversi	6.484.739 92	8.503.214 61	— 2.018.474 69	73.249.750 86	71.755.011 07	+ 1.494.739 79
Rimborsi e concorsi nelle spese	35.139.462 94	2.264.635 55	+ 32.874.827 39	145.272.513 31	30.133.972 24	+ 115.138.541 07
Entrate diverse	156.476.133 26	123.309.623 71	+ 33.166.509 55	876.629.067 34	832.728.862 10	+ 43.900.205 24
Totale *Entrata ordinaria*	1.407.430.034 40	1.382.485.769 39	+ 24.944.265 01	11.051.678.751 18	10.105.193.763 45	+ 946.484.987 73
Entrata straordinaria.						
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*						
Rimborsi e concorsi nelle spese	10.839.857 08	377.591 90	+ 10.462.262 18	405.604.430 65	573.434.936 97	— (4) 167.830.506 32
Entrate diverse	52.578.264 24	67.899.092 99	— 15.320.828 75	772.174.150 16	1.040.535.411 75	— (5) 268.361.260 79
Capitoli aggiunti per resti attivi	1.256.307 —	225.743 01	+ 1.030.563 99	15.284.972 39	1.651.513 46	+ 13.633.458 93
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	9.847 50	201.241 53	— 191.394 03	599.442 16	331.100 13	+ 268.342 03
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	148.586 14	106.046 —	+ 42.540 14	1.879.600 64	1.066.598 69	+ 813.001 95
Accensione di debiti	(1) 1286474148 42	477.825.727 05	+ 808.648.421 37	2.560.201.780 54	11288.786.106 65	— 8.728.581.326 11
Riscossione di crediti	54.978 69	193.501 39	— 138.522 70	490.712 22	1.384.810 90	— 894.098 68
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	3.722.284 22	168.482 94	+ 3.553.801 28	19.162.872 38	1.292.471 38	+ 17.870.401 —
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—	—	—	—	—
Anticipaz. al Tesoro per acc. lavori	—	—	—	947.561 —	850.000 —	+ 97.561 —
Partite che si compens. nella spesa	14.194.762 03	931.249 63	+ 13.263.512 40	117.140.698 06	17.628.522 47	+ 99.512.175 59
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	1.371.500 —	1.591.773 25	— 220.273 25	24.749.097 08	25.582.869 45	— 833.772 37
Ricuperi diversi	166.288 64	1.687.540 24	— 1.521.251 60	7.817.320 21	10.598.805 54	— 2.781.485 33
Capitoli aggiunti per resti attivi	9.648.643 94	32.250 85	+ 9.616.393 09	17.106.617 84	41.927.647 19	— 24.821.029 35
Totale *Entrata straordinaria*	1.380.465.467 90	551.240.246 78	+ 829.225.221 12	3.943.163.256 13	13.005.070.794 58	— 9.061.908.538 45
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	14.098.730 51	12.837.346 47	+ 1.261.384 04	118.979.095 65	99.372.032 65	+ 19.607.063 —
Totale generale	2.801.994.232 84	1.946.563.362 64	+ 855.430.870 20	15113820.102 96	23.209.636.590 68	— 8.095.816.487 72

1) Di cui L. 162.899.280,67 per buoni del tesoro triennali, L. 257.047.932,62 per buoni quinquennali e L. 852.467.154,48 per buoni settennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di aprile 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-1922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di aprile 1922	Mese di aprile 1921	Differenza nel 1922	Da luglio 1921 a tutto aprile 1922	Da luglio 1920 a tutto aprile 1921	Differenza nel 1922
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	792.000.850 70	660.350.308 60	+ 131.650.542 19	6.627.258.196 67	8.986.582.063 27	— (6) 2.359.323.866 60
Id. delle Finanze	151.377.414 47	123.706.413 96	+ 27.671.000 51	1.420.411.581 09	1.252.773.861 40	+ 167.637.719 69
Id. della Giustizia e Culti .	16.318.844 12	18.328.034 67	— 2.009.190 55	161.254.360 38	124.880.269 58	+ 36.374.090 80
Id. degli Affari Esteri . . .	4.964.960 00	5.848.718 43	— 883.758 34	56.885.525 66	48.826.892 26	+ 8.058.648 40
Id. dell'Istruzione Pubblica	41.309.705 12	31.512.786 19	+ 9.796.918 93	849.351.330 24	656.885.223 —	+ 192.466.107 24
Id. dell'Interno	70.189.109 98	90.250.615 73	— 20.061.505 75	797.621.853 24	583.932.349 81	+ 213.689.503 43
Id. dei Lavori Pubblici . .	91.354.410 73	83.736.177 74	+ 7.618.232 99	1.100.845.884 20	618.913.882 91	+ 481.932.001 29
Id. delle Poste e dei Telegrafi	91.514.973 01	64.215.371 83	+ 27.299.601 18	754.048.283 97	503.035.332 16	+ 251.012.951 81
Id. della Guerra	236.254.017 54	404.784.974 83	— 168.530.957 29	2.348.152.790 05	3.601.864.376 —	— 1.253.711.585 95
Id. della Marina	74.357.875 13	105.343.259 01	— 30.985.383 88	721.729.970 41	683.271.351 21	+ 38.458.619 20
Id. delle Colonie	454.541 54	701.352 93	— 246.811 39	263.300.244 50	203.215.948 57	+ 60.084.295 93
Id. dell'Agricoltura	10.512.065 14	1.737.182 56	+ 8.804.882 58	83.522.516 80	80.580.206 18	+ 2.942.310 62
Id. dell'industria e Commer.	4.980.364 16	13.599.455 80	— 8.619.091 64	121.719.686 03	124.450.613 94	— 2.730.927 91
Id. del Lavoro	2.576.037 65	227.184 40	+ 2.348.853 25	204.449.616 45	103.867.328 61	+ 100.582.392 84
Id. delle Terre liberate . .	11.190.461 79	38.691.201 60	— 27.500.739 81	90.829.795 41	274.321.736 94	— 183.491.941 53
TOTALE pagamenti di bilancio . .	1.599.385.631 26	1.643.033.038 28	— 43.647.407 02	15.601.381.645 10	17.847.401.430 84	— 2.246.019.785 74
Decreti di scarico	—	—	—	—	468 86	— 468 86
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
TOTALE pagamenti . .	1.599.385.631 26	1.643.033.038 28	— 43.647.407 02	15.601.381.645 10	17.847.401.899 70	— 2.246.020.254 60

2) Maggiori accertamenti.
3) Minori accertamenti.
4) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto coi fondi del bilancio dell'Amministrazione dei trasporti.
5) Minori proventi derivanti dall'alienazione dei materiali diversi residuati dalla guerra e minori somme versate dai Governi di Germania e d'Austra a titolo di riparazione dei danni di guerra.
6) La diminuzione è figurativa e deriva principalmente dal fatto che fra i pagamenti dell'esercizio 1920-1921 si comprendevano i buoni poliennali esibiti in sottoscrizione al 6° prestito nazionale.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO a posti d'insegnante nel R. Conservatorio di musica di Napoli.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, ai seguenti posti d'insegnante nel R. conservatorio di musica di Napoli:

Professore di armonia e contrappunto, con l'annuo stipendio iniziale di L. 5500;

Professore di tromba e trombone, con l'annuo stipendio iniziale di L. 4000

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 2,40 dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 30 settembre 1922, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio:

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

Chi voglia concorrere per più posti dovrà mandare una domanda speciale per ciascuno con copia dell'elenco dei documenti e dei titoli.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, a cui non potranno essere ammessi che quelli tra i concorrenti i quali abbiano saputo acquistarsi coll'esercizio dell'arte propria sufficienti titoli, per modo che l'esame serva soltanto ad integrarli e graduarli e sottoporrà i candidati alle prove d'esame indicate qui appresso per ciascuna cattedra

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra o abbiano riportata ferita in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare e infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente.

PROGRAMMI DI ESAMI

Armonia e contrappunto.

Comporre in stanza chiusa e nel limite massimo di 18 ore per le prove, *a*), *b*), *c*):

a) una fuga a 4 voci su soggetto dato:

b) un madrigale a 5 voci su parole date;

c) un basso dato senza numeri, da armonizzare e disporre a 8 voci in due cori;

d) nel limite massimo di 6 ore consecutive un solfeggio per canto e pianoforte su tema dato dalla Commissione esaminatrice.

Dare saggio estemporaneo al pianoforte di modulazioni, secondo le designazioni della Commissione esaminatrice.

Accompagnare all'improvviso sul pianoforte, realizzandone l'armonia, due canti, l'uno affidato al basso, l'altro al soprano.

Correggere, in presenza della Commissione, un compito scolastico fornito dalla Commissione stessa.

Fare l'analisi tecnica, dopo un'ora di studio, di una composizione classica a 4 voci sole ed eseguirla al pianoforte.

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti pubblicazioni didattiche del genere.

Tromba e trombone.

Eseguire colla tromba (se il concorrente è suonatore di tromba):

a) uno studio, estratto a sorte e previo studio di 2 ore fra i nn. 2, 3, 5, 7 del metodo e 2, 3, 15, 16 studi di concerto di Rossari: ed un altro studio estratto a sorte fra 6 scelti fra le opere di Gatti e Gallay ed indicati dal concorrente stesso alla Commissione esaminatrice;

b) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato.

Eseguire col trombone (se il concorrente è suonatore di trombone):

a) uno studio estratto a sorte e previo studio di 2 ore fra i nn. 2, 6, 7, 10, 11, 15, 18, 21 dei 24 studi di Bimboni (edizione Ricordi); ed un altro studio estratto a sorte fra 6 scelti fra le opere di Gatti e Gallay ed indicati alla Commissione esaminatrice dal concorrente stesso.

b) un pezzo di concerto scelto dalla Commissione fra quelli presentati dal candidato.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, anche oltre un tono sopra o sotto, un brano per tromba e trombone, imposto dalla Commissione esaminatrice.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennarne a memoria sullo strumento i temi iniziali, le migliori composizioni originali per tromba e trombone ed i brani difficili e caratteristici per detti strumenti, che s'incontrano nelle più note opere teatrali e sinfoniche.

Eseguire uno studio, a propria scelta, col trombone a tiro (quando il concorrente sia un suonatore di trombone).

Esporre a voce i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la letteratura didattica relativa rispettivamente alla tromba e al trombone.

Insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

Roma, 1° luglio 1922.

Per il ministro
G. CALO'.

[illegible] Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.